

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1906

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COSSA

Disposizioni per la prevenzione e l'eliminazione dell'inquinamento luminoso, per il corretto impiego delle risorse energetiche e per la tutela dei siti degli osservatori astronomici e astrofisici

Presentata il 6 novembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La diffusione dell'illuminazione esterna, tipica dei Paesi economicamente più avanzati, è indispensabile per la vita negli aggregati urbani, soprattutto ai fini della sicurezza delle persone e della circolazione stradale.

L'eccesso di illuminazione e la dispersione dei fasci luminosi lateralmente e verso l'alto pone tuttavia una serie di problemi, destinati ad aggravarsi se non si introduce con urgenza una regolamentazione, atteso che — come dimostrano studi specifici — il fenomeno aumenta in progressione geometrica e ad un ritmo sempre crescente.

Gli effetti negativi prodotti sono di diversi ordini:

a) scientifico, a causa della difficoltà che crea nell'osservazione ottica dei corpi celesti;

b) ecologico, con pesanti effetti sull'ecosistema naturale, il cui ciclo notte/giorno viene profondamente alterato, con negative ripercussioni sulla fotosintesi clorofilliana, sulle deviazioni nelle migrazioni degli uccelli e sulla microfauna che dalle campagne viene attirata verso le città;

c) fisico e psicologico: la troppa luce nelle ore notturne destinate al riposo provoca disturbi della personalità;

d) della sicurezza: un uso scorretto dell'illuminazione notturna, che è funzionale soprattutto a garantire sicurezza, può causare situazioni di pericolo, soprattutto per la circolazione stradale, attraverso i fenomeni di abbagliamento (si pensi a lampade orientate in modo scorretto, o a certa pubblicità luminosa).

Ma ciò che soprattutto emerge è l'enorme e ingiustificato spreco energetico

derivante dalla luce che viene dispersa. È stato calcolato che le spese di adeguamento degli impianti pubblici a sistemi antinquinamento verrebbero ammortizzate in poco più di due anni, garantendo un consistente risparmio energetico (con benefici effetti sulla spesa pubblica e sui conti delle famiglie) negli anni successivi.

Una politica di tal genere, avrebbe inoltre benefici immediati sull'inquinamento atmosferico e sull'effetto serra: determinerebbe, infatti, minori immissioni di anidride carbonica nell'atmosfera per ben 1,4 milioni di tonnellate, in quanto si eviterebbe di bruciare 1,5 milioni di tonnellate di ossigeno, con in più una consistente riduzione del riscaldamento atmosferico provocato dall'utilizzo di corpi illuminanti inadeguati.

Riduzione dell'inquinamento luminoso non significa quindi soltanto migliorare la qualità del cielo, ma anche migliorare la qualità della vita.

La presente proposta di legge tende a favorire una politica dell'illuminazione di nuova concezione, più attuale e moderna.

Essa mira a ridurre i consumi energetici ed a migliorare l'efficienza luminosa degli impianti; a tutelare l'ambiente, salvaguardando i bioritmi naturali delle piante e degli animali; a preservare gli equilibri ecologici all'interno e all'esterno delle aree naturali protette; a ridurre i fenomeni di abbagliamento e affaticamento visivo provocati dall'inquinamento ottico al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale; a tutelare e promuovere, infine, le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici (articolo 1).

Gli interventi ipotizzati non hanno nessun carattere di straordinarietà, ma si inquadrano in un'idea generale di uso razionale ed intelligente delle risorse. In effetti, sarebbe sufficiente che nella installazione di impianti di illuminazione esterna (sono interessati soprattutto i comuni e gli impianti industriali) ci si attenesse ad una serie di norme tecniche, la cui adozione viene affidata al Governo, che deve provvedere ad adottare entro

dodici mesi dall'approvazione della legge il regolamento di riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso (RPIL), nel quale sono individuati i criteri generali e le misure minime cui devono attenersi le normative regionali (articolo 3).

Le regioni adottano un piano di incentivi per l'adeguamento degli impianti esistenti, individuano gli osservatori da tutelare, le zone di protezione ad essi riferiti e le misure da applicare nelle zone di protezione. Inoltre, determinano le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire anche in forma associata l'esercizio delle funzioni, di efficienza ed economicità, di copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni conferite, di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti (articolo 4).

Sono previste disposizioni a tutela dell'attività degli osservatori astronomici. La regione deve provvedere entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del RPIL ad individuare mediante cartografia le zone di protezione degli osservatori, le quali vengono assoggettate ad una disciplina più restrittiva rispetto alla generalità del territorio regionale. Gli stessi osservatori astronomici sono chiamati a collaborare con gli enti territoriali per una migliore e puntuale applicazione della legge (articolo 5).

La proposta di legge prevede, infine, un sistema sanzionatorio i cui proventi sono impiegati nelle attività necessarie all'applicazione della legge.

Deve essere infine evidenziato che in assenza di una specifica normativa statale diverse regioni si sono già attivate dotandosi di apposite leggi che prevedono la riduzione dell'inquinamento luminoso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e ambito di applicazione).

1. La presente legge prescrive misure per la riduzione dell'inquinamento luminoso sul territorio nazionale al fine di:

a) favorire la riduzione e l'eliminazione dell'inquinamento luminoso ed ottico nel contesto di una più generale razionalizzazione del servizio di illuminazione pubblica, con particolare attenzione alla riduzione dei consumi energetici e al miglioramento dell'efficienza luminosa degli impianti;

b) tutelare e migliorare l'ambiente, salvaguardando i bioritmi naturali delle piante e degli animali;

c) preservare gli equilibri ecologici all'interno e all'esterno delle aree naturali protette;

d) ridurre i fenomeni di abbagliamento e affaticamento visivo provocati dall'inquinamento ottico, al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale;

e) tutelare i siti in cui sono ubicate le stazioni astronomiche e le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici.

2. Agli effetti della presente legge si intende per:

a) inquinamento luminoso, ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata ed in particolare verso la volta celeste;

b) inquinamento ottico, qualsiasi illuminamento diretto prodotto dagli impianti di illuminazione su soggetti o oggetti che non è richiesto illuminare.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:

a) alle installazioni di impianti e strutture pubbliche, civili e militari, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia già regolata da specifiche norme statali;

b) agli impianti privati di illuminazione esterna costituiti da non più di dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso per ciascuna sorgente non superiore a 1.500 *lumen*.

ART. 2.

(Requisiti degli impianti di illuminazione esterna).

1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione o in rifacimento, devono essere adeguati alle norme tecniche dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) che definiscono i requisiti di qualità dell'illuminazione stradale e delle aree esterne in generale per la limitazione dell'inquinamento luminoso.

2. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, i centri luminosi, la cui progettazione sia ancora da affidare o comunque non abbia superato la fase preliminare, devono contenere entro il tre per cento, rispetto al flusso luminoso emesso dalle lampade, il flusso luminoso che viene inviato nell'emisfero superiore.

3. I capitolati relativi all'illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alle finalità della presente legge.

ART. 3.

(Compiti dello Stato).

1. Sono compiti dello Stato:

a) la funzione d'indirizzo generale delle attività di progettazione, produzione, installazione ed uso degli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, esistenti sul territorio nazionale;

b) la funzione di diffusione delle problematiche oggetto della presente legge anche in collaborazione, sotto il profilo promozionale, con altri enti competenti in materia di produzione energetica, di ricerca o di produzione di illuminazione;

c) il controllo notturno del territorio nazionale con cadenza annuale per monitorare l'andamento del fenomeno dell'inquinamento luminoso nonché lo stato di applicazione della presente legge.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso, di seguito, denominato « RPIL » con il quale sono definiti:

a) le tipologie degli impianti di illuminazione esterna disciplinati dalla presente legge, compresi quelli a scopo pubblicitario;

b) le norme tecniche per la progettazione, l'installazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati;

c) i criteri per l'individuazione delle zone di particolare protezione degli osservatori astronomici e astrofisici di cui all'articolo 5;

d) le misure minime da applicare nelle zone di protezione di cui all'articolo 5;

e) le misure minime da applicare nelle aree naturali protette.

3. Le competenze di cui al comma 1 sono demandate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che può svolgerle di concerto con altri Ministeri o enti.

ART. 4.

(Compiti delle regioni).

1. Le regioni, in coerenza con la normativa in materia di efficienza energetica,

con la presente legge ed il RPIL, divulgano a livello regionale le problematiche relative all'inquinamento luminoso e ottico ed incentivano l'adeguamento alle norme antinquinamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti.

2. Le regioni individuano entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli osservatori astrofisici professionali, nonché gli osservatori astronomici e astrofisici non professionali da tutelare.

3. Le regioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del RPIL, individuano le zone di protezione degli osservatori astrofisici professionali, nonché gli osservatori astronomici e astrofisici non professionali di cui all'articolo 5 e adottano:

a) le misure da applicare nelle zone di protezione;

b) le misure da applicare nelle aree naturali protette;

c) le modalità e i termini per l'adeguamento degli impianti esistenti alle norme tecniche di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b).

4. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del RPIL, determinano, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio regionale, provvedendo contestualmente a conferire le altre funzioni agli enti locali nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata l'esercizio delle funzioni medesime, di efficienza ed economicità, di copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni conferite, di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

5. Il Governo, qualora le regioni non esercitino nei termini fissati le funzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 richiede l'adempimento

mento, ponendo un termine non inferiore a due mesi. Decorso inutilmente tale termine provvede il Governo, in via sostitutiva, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Tale provvedimento perde efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa regionale.

6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali di riforma economica e sociale contenute nella presente legge secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

ART. 5.

(Disposizioni in materia di osservatori astronomici e astrofisici).

1. Sono tutelati dalla presente legge gli osservatori astronomici ed astrofisici statali, quelli professionali e non professionali di rilevanza regionale o provinciale che svolgono attività di ricerca scientifica o di divulgazione.

2. Le regioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del RPIL, individuano mediante cartografia in scala adeguata le zone di particolare protezione degli osservatori astrofisici professionali, nonché degli osservatori astronomici e astrofisici non professionali di cui all'articolo 4, comma 2, inviando ai comuni territorialmente interessati copia della documentazione cartografica.

3. L'elenco degli osservatori di cui all'articolo 4, comma 2, è aggiornato annualmente, anche su proposta della Società astronomica italiana e dell'Unione astrofili italiani, con apposito provvedimento ed è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della regione.

4. Gli osservatori astronomici:

a) segnalano alle autorità territoriali competenti le sorgenti di luce non rispondenti ai requisiti della presente legge, richiedendone l'intervento affinché esse vengano modificate o sostituite o comunque uniformate ai criteri stabiliti;

b) collaborano con gli enti territoriali per una migliore e puntuale applicazione della presente legge secondo le loro specifiche competenze.

ART. 6.

(Sanzioni amministrative).

1. In caso di installazione o di modifica degli impianti di illuminazione esterna in violazione delle relative norme tecniche ed in caso di mancato adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti nei termini e secondo le modalità indicate dagli articoli 3 e 4, sono applicate sanzioni amministrative i cui proventi sono impiegati nelle attività necessarie all'applicazione della presente legge.

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per il 2001, di 258.229 euro per il 2002 e di 258.229 euro per il 2003.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

